



**DELIBERA N. 684/20/CONS**

**RICHIESTA DI PROROGA DELLA DEROGA AGLI OBBLIGHI DI  
TRASMISSIONE E INVESTIMENTO IN OPERE CINEMATOGRAFICHE DI  
ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA PRESENTATA DALLA SOCIETÀ  
VIACOM INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS ITALIA S.R.L.**

**(Palinsesti “Spike”, “Comedy Central” e “Paramount Channel”)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 17 dicembre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito *“Testo unico”*;

VISTO il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, recante *“Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell'articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220”* ed in particolare gli articoli 2 e 3 del medesimo che modificano ed integrano il *Testo unico*, di seguito anche *“Decreto opere europee”*;

VISTA la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* (di seguito, anche Legge di Bilancio) ed in particolare l'articolo 1, comma 1142, che ha emendato il *Decreto Quote*, prevedendo uno slittamento dei termini di entrata in vigore degli obblighi previsti dal medesimo;

VISTA la delibera n. 595/18/CONS, del 12 dicembre 2018, recante *“Regolamento in materia di obblighi di programmazione e investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti”*, di seguito *Nuovo Regolamento quote*, che ha recepito in un unico testo coordinato l'intero *corpus* normativo di natura regolamentare relativo alla materia delle c.d. *quote europee*, come modificata dalla delibera n. 24/19/CONS, del 22 gennaio 2019;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, recante *“Obblighi di programmazione e investimento a favore di opere cinematografiche di espressione originale italiana”*, di seguito *“Decreto Cinema”*;

VISTO il decreto legge 28 giugno 2019 n. 59, recante *“Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e*

*audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020” (di seguito, anche Decreto Legge), convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020” (di seguito, anche Legge n. 81/2019);*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 631/20/CONS;

VISTA la delibera n. 262/17/CONS del 27 giugno 2017, recante “Accoglimento della richiesta della società Viacom International Media Networks Italia S.r.l. di deroga agli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana e dagli obblighi di trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori (Palinsesto “Comedy Central”);

VISTA la delibera n. 265/17/CONS del 27 giugno 2017, recante “Parziale accoglimento della richiesta della società Viacom International Media Networks Italia S.r.l. di deroga agli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana e dagli obblighi di trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori (Palinsesto “Paramount Channel”);

VISTA la delibera n. 515/19/CONS, del 26 marzo 2018, recante “Provvedimento di accoglimento della richiesta della società Viacom International Media Networks Italia S.r.l. di deroga agli obblighi di programmazione e di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana e agli obblighi di trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori” (Palinsesto “Spike”);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

- 1) Con delibere nn. 262/17/CONS, 265/17/CONS e 515/19/CONS, l’Autorità ha accordato alla Società VIACOM International Media Networks Italia S.r.l. (di seguito “la Società” o “VIMNI”) la deroga agli obblighi di programmazione e investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana per i palinsesti Comedy Central, Paramount Channel e Spike, limitandola temporalmente “*sino all’entrata in vigore del Regolamento di cui all’articolo 44-sexies del Testo unico e comunque non oltre il 31 dicembre 2019*”;
- 2) Con nota del 30 settembre 2020, assunta al protocollo dell’Autorità in data 1° ottobre 2020 (prot.n. 0402259) la società Viacom International Media Networks Italia S.r.l. (di seguito anche Società o VIMNI) ha presentato un’istanza, corredata dai relativi

allegati, finalizzata all’ottenimento per i propri palinsesti “Comedy Central”, “Paramount Channel” e “Spike” della proroga del regime di deroga all’obbligo di programmazione e investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana accordato dall’Autorità con le delibere sopra citate. Come prerequisito, la Società ha dichiarato il ricorrere cumulativo dei tre requisiti cui l’art. 7, comma 1, lett. a), b) e c) del *Regolamento quote* ancora la legittimazione alla presentazione dell’istanza ovvero a) la mancata realizzazione di utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio, b) una quota di mercato inferiore all’uno per cento e c) il carattere tematico dei palinsesti oggetto di istanza. La Società ha inoltre richiesto che la proroga venga accordata: “*dalla data della presente istanza fino alla scadenza dell’autorizzazione a trasmettere o fino al mutamento della linea editoriale adottata, ovvero, in subordine, fino al 31 dicembre 2020 ovvero, se successivo, sino all’entrata in vigore del regolamento* [emandato dall’art. 44-sexies del Testo unico al Ministero per lo sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attività culturali]”. Contestualmente alla richiesta di proroga del regime di deroga, la Società ha presentato anche un’istanza di audizione al fine di poter illustrare le ragioni poste a fondamento dell’istanza e fornire informazioni e chiarimenti;

- 3) In data 23 ottobre 2020, con nota prot. n. 0437353, è stato dato avvio al procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione della proroga del regime di deroga agli obblighi come sopra specificati, per i palinsesti “Comedy Central” “Paramount Channel” e “Spike”. In tale sede, è stata contestualmente accolta la richiesta di audizione formulata dalla Società che si è tenuta, in videoconferenza, in data 9 novembre 2020;
- 4) In via preliminare, occorre rilevare come nel caso di specie, stante la natura del provvedimento che si richiede, ovvero la concessione di un regime di proroga rispetto a una deroga già adottata, il procedimento di valutazione, in un’ottica di efficienza dell’azione amministrativa, abbia ad oggetto la mera verifica del persistere delle condizioni che hanno condotto al rilascio della precedente deroga. Nel caso in esame, dunque, si pone l’esigenza di valutare il persistere delle condizioni per il rilascio di una proroga, limitata nel tempo, di un regime derogatorio già accordato, per gli anni precedenti, con delibere nn. 262/17/CONS, 265/17/CONS e 515/19/CONS. Resta fermo che la deroga è destinata a cessare al momento dell’entrata in vigore del Regolamento interministeriale di cui all’articolo 44-sexies del Testo unico;
- 5) Stante quanto illustrato al punto precedente, appare quindi necessario, per ragioni di coerenza dell’azione amministrativa, a valle dell’accertamento dell’ammissibilità dell’istanza in relazione ai prerequisiti di cui all’articolo 44-quinquies, comma 2, del Testo unico, valutare il perdurare delle condizioni che hanno condotto al rilascio della precedente deroga dagli obblighi di programmazione e investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana, di cui alle delibere nn. 262/17/CONS, 265/17/CONS e 515/19/CONS;
- 6) Quanto alla sussistenza di almeno una delle tre condizioni cui è subordinata la legittimazione alla presentazione dell’istanza di deroga ai sensi del citato art. 44-quinquies, comma 2, del Testo unico e dell’art. 7 del *Regolamento quote*, la Società

ha documentato che restano immutate le condizioni per l'ammissibilità della richiesta di deroga. La Società ha dato evidenza del fatto che la propria quota di mercato è inferiore all'1%, precisando in particolare che VIMNI detiene “*una quota di mercato riferita ai ricavi da pubblicità, televendite e sponsorizzazioni, da contratti o convenzioni con soggetti pubblici e privati, da previdenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento*” inferiore all’1%; in particolare, “*sulla base dei dati di bilancio dell’anno 2018 della Società sul valore del SIC pari a 18,4 miliardi di euro di cui all’allegato A della delibera n. 25/20/CONS (l’ultimo disponibile), la quota di mercato del complesso dei canali di VIMNI risulta infatti pari a circa lo 0,4%*”. Risulta pertanto soddisfatto il requisito di cui all’art. 44-*quinquies*, comma 2, lett. b) del Testo Unico, così come recepito dall’art. 7, comma 1, lett. b), del Regolamento quote, ovvero la detenzione di quota di mercato inferiore all’1%;

- 7) Quanto al merito dell’stanza, la Società richiama integralmente le motivazioni formulate nella precedente richiesta relativamente alla natura tematica dei palinsesti e alla conseguente strutturale incompatibilità della linea editoriale con la diffusione di opere cinematografiche di espressione originale italiana. Nel caso di Spike, vengono in considerazione anche i profili afferenti a *performance economiche e finanziarie negative e non in linea con le previsioni, peraltro aggravate dal generale andamento della raccolta pubblicitaria per i servizi media audiovisivi lineari*. La Società ha rilevato altresì la “*continua ed evidente contrazione della quantità di prodotto disponibile: le opere cinematografiche italiane, in particolare quelle recenti, infatti o risultano disponibili solamente a distanza di anni dalla ricezione delle relative liste di disponibilità e per finestre di sfruttamento di pochi mesi (rivelandosi nei fatti inacquistabili) ovvero non sono in grado di intercettare e fidelizzare il pubblico di riferimento dei canali Viacom*”. Inoltre, la società ha aggiunto che “*gli effetti della pandemia Covid-19 che ha investito il nostro Paese con il blocco pressoché totale delle attività economiche sin dai primi giorni del mese di marzo, si sono manifestati in modo evidente anche nel settore dei media, (...) la diminuzione dei consumi da parte delle famiglie e il blocco delle attività produttive ha avuto effetti negativi anche per la vendita di spazi pubblicitari e sui diversi mezzi di comunicazione (...) è evidente come tale inflessione negativa del settore non possa che rendere ancora più gravoso per VIMNI l’adempimento degli obblighi in relazione a cui codesta Società aveva già ottenuto le summenzionate deroghe arrecando danno alla Società in termini di ritorno economico e appetibilità della propria offerta commerciale*”;
- 8) VIMNI lamenta inoltre il mancato completamento dell’iter di riforma del settore che, nel determinare un palese stato di incertezza in ordine agli obblighi vigenti, rende vieppiù onerosa la programmazione delle attività e degli investimenti da parte dei soggetti obbligati. La Società si riferisce segnatamente alla mancata adozione del regolamento interministeriale di cui all’art. 44-*sexies* del Testo unico che include la definizione di “opera di espressione originale italiana”, di cui le “opere cinematografiche di espressione originale italiana” costituiscono solo uno dei generi che costituisce il necessario presupposto per definire l’ambito oggettivo di applicazione degli obblighi in questione. Tale vuoto normativo pregiudica la

possibilità di compiere una adeguata e certa pianificazione degli investimenti. Proprio in relazione al quadro normativo di riferimento, la società esprime dei dubbi sulla perdurante applicabilità del decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013 in quanto lo stesso dovrebbe considerarsi superato per effetto delle modifiche apportate al Testo unico dall'art. 2 del cd. Decreto Franceschini, che ha abrogato l'art. 44, comma 3, norma nella quale il decreto interministeriale in questione trovava la sua fonte normativa di rango primario;

- 9) L'Autorità, alla luce delle motivazioni addotte dalla Società, nonché delle considerazioni svolte in ordine al contesto normativo di riferimento, ritiene di poter accogliere l'istanza di proroga per tutto il 2020, ovvero sino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 44-sexies del Testo unico, come introdotto dal decreto opere europee, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020;

RITENUTO pertanto il ricorrere delle condizioni cui la normativa di riferimento ancora la concessione della deroga avuto in particolare riguardo al carattere tematico dei palinsesti oggetto di istanza e alla situazione di scarsa disponibilità di prodotto sul mercato, aggravata nel caso di specie dalla situazione contingente imputabile alla pandemia. Risultano confermate, pertanto, le condizioni già accertate in occasione dell'approvazione del precedente regime derogatorio;

RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni svolte che ricorrono i presupposti per accordare la proroga della deroga richiesta nei termini indicati in motivazione;

PRESO ATTO dei rilievi svolti in ordine al quadro normativo di riferimento e alle incertezze derivanti dalla mancata adozione da parte dei Ministeri competenti del regolamento di cui all'art. 44-sexies del Testo unico;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

1. È accolta l'istanza di proroga della deroga agli obblighi di programmazione e investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana presentata dalla società Viacom International Media Networks Italia S.r.l. per i palinsesti "Spike", "Comedy Central" e "Paramount Channel".
2. La deroga di cui al comma 1 è concessa per l'anno 2020, anno durante il quale è stata presentata la relativa istanza, e perdura sino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 44-sexies del Testo unico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Società Viacom International Media Networks Italia S.r.l. ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità all'indirizzo [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 17 dicembre 2020

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Nicola Sansalone